

t u d i o CARLIN LAURENTI & associati

Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 29 del 14 aprile 2020

"DECRETO LIQUIDITÀ" Operative le nuove MISURE per la LIQUIDITÀ alle PMI, lavoratori autonomi ed artigiani

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate il vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l'accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove **sospensioni dei versamenti tributari / contributivi**, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto (**vedi ns. circolare n. 28 del 09.04.20**) il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, di seguito esaminate,

FONDO di GARANZIA PMI (Art. 13)

Tra le varie misure, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:

- 1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- 3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- 4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa

autorizzazione della Commissione Ue:

- 5. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- 6. la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
- 7. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

PRESTITI GARANTITI

Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:

- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, <u>SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO</u>, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI <u>CON</u> <u>APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO</u>, in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% <u>CON LA CONTROGARANZIA DEI CONFIDI</u>, in presenza di determinati requisiti.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

